



Protocollo di legalità degli appalti pubblici dell'Ente Parco Regionale Molentargius – Saline

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il Protocollo di legalità è lo strumento che l'Ente Parco Regionale Molentargius – Saline adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n.50/2016.
2. Il Protocollo di legalità stabilisce:
 - l'obbligo reciproco tra l'Ente Parco Regionale Molentargius – Saline e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità, che si declinano in quelli di parità di trattamento, non discriminazione e massima partecipazione;
 - l'espresso obbligo anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere forme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, beneficio o utilità.

1. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione in eventuali altri elenchi e/o albi detenuti dall'Ente Parco Regionale Molentargius – Saline è subordinata all'accettazione vincolante del Protocollo di legalità. Esso si applica anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 sopra citato.

Art. 2

Efficacia del Protocollo

1. Il Protocollo di legalità costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e del successivo contratto. La sua espressa sottoscrizione e allegazione è condizione di ammissione alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici.
2. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti o di Consorzi Ordinari di Concorrenti o di G.E.I.E. la sottoscrizione del Protocollo dovrà essere effettuata da tutti i partecipanti al Raggruppamento o Consorzio o G.E.I.E.
3. Il Protocollo di legalità troverà applicazione sino alla completa esecuzione del contratto, affidato a seguito dell'espletamento della procedura di gara, e all'estinzione delle relative obbligazioni. Il suo contenuto potrà essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità che Parco Regionale Molentargius – Saline dovesse adottare/sottoscrivere.

Art. 3

Obblighi degli operatori economici nei confronti del Parco Regionale Molentargius – Saline

1. L'operatore economico:
 - a) dichiara di non aver fatto ricorso, e di obbligarsi a non ricorrere, ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere condizionato, e di obbligarsi a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni mirate a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente onde orientare le modalità di scelta del contraente;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere, e di obbligarsi a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione ovvero a facilitare la gestione del contratto;
 - d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e di obbligarsi a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato così come vietate ai sensi della normativa vigente, ivi



Parco Molentargius Saline

inclusi gli articoli 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) e gli articoli 2 e successivi della L. n. 287/1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

e) dichiara di non aver violato il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001, e quindi di non avere alle proprie dipendenze e di non aver conferito incarichi professionali o di collaborazione con soggetti che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del Parco Molentargius;

f) dichiara di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse alla presente procedura;

g) si obbliga, per quanto compatibili, ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo ed alla attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "D.P.R. n. 62/2013 *Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n.165/2001*". A tale fine l'operatore economico conferma che, ai fini della completa e piena conoscenza dei Codici sopra citati, il Parco Regionale Molentargius – Saline ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 62/13. L'operatore economico si obbliga a trasmettere copia dei suddetti Codici ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire, a richiesta, prova dell'avvenuta trasmissione. L'operatore economico dà, inoltre, atto che la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/13 può comportare l'irrogazione di sanzioni di natura economica e, nei casi più gravi, la risoluzione contrattuale;

h) si obbliga a segnalare all'Ente Parco Regionale Molentargius – Saline qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione che dovesse verificarsi nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento da parte di qualsivoglia interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura stessa;

i) si obbliga a segnalare all'Ente Parco Regionale Molentargius – Saline ogni illecita richiesta, prestazione o altra utilità che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'operatore economico dà atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'appalto e che, in ogni caso, le segnalazioni di cui alla presente lettera e precedenti non sono sostitutive dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva od ogni altra forma di illecita interferenza ovvero il relativo tentativo;

j) si obbliga a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non verranno concesse;

Art. 4

Obblighi dell'Ente Parco Regionale Molentargius – Saline

1. L'Ente Parco Regionale Molentargius – Saline:

a) si obbliga a rispettare, per quanto compatibile, il D.P.R. n. 62/2013 *Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n.165/2001*, nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente;

b) si obbliga a non porre in essere comportamenti atti a condizionare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente onde orientare verso un determinato operatore economico la procedura di scelta del contraente;

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico ;

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

e) si obbliga a segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione qualsiasi illecito tentativo di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Ente Parco Regionale Molentargius – Saline;

f) si obbliga a segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dell'Ente



Parco Molentargius Saline

Parco Regionale Molentargius – Saline: L'Ente Parco Regionale Molentargius – Saline dà atto che le segnalazioni di cui alla presente lettera e precedenti non sono sostitutive dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva od ogni altra forma di illecita interferenza ovvero il relativo tentativo;

g) si obbliga all'atto della nomina dei componenti la Commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

h) si obbliga a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e, in particolare, quello di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

Art. 5

Violazione del Protocollo di legalità

1. La violazione degli obblighi di cui all'art. 2 è dichiarata dal Responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'interessato.

2. La mancata sottoscrizione e/o allegazione del presente Protocollo di legalità ovvero la violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, comporterà, secondo la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento, fatto salvo per quanto concerne la mancata sottoscrizione e/o allegazione del Protocollo di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 38, comma 2 bis, e 46 del D.Lgs. n. 163/2006;
- la risoluzione di diritto del contratto;
- la escussione, della cauzione provvisoria/definitiva o delle altre garanzie costituite all'atto della partecipazione;
- l'interdizione del concorrente dalla partecipazione ad altre gare indette da (Ente Parco Regionale Molentargius – Saline) per i successivi cinque anni.

Art. 6

Controversie

1. Ogni controversia relativa alla interpretazione ed alla esecuzione del presente Protocollo di legalità che dovesse insorgere tra l'Ente Parco Regionale Molentargius – Saline e l'operatore economico sarà devoluta all'Autorità Giurisdizionale competente.

Luogo e data

L'operatore economico

Ente Parco Regionale Molentargius

Dott. Agr. Claudio M. Papoff